

Legge federale che modifica atti legislativi a seguito della Riforma delle ferrovie 2

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 14 marzo 1958² sulla responsabilità

Art. 19 cpv. 2

² Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano però alla responsabilità penale degli impiegati e incaricati delle imprese di trasporto concessionarie.

2. Codice delle obbligazioni³

Art. 671 cpv. 5

Abrogato

3. Codice penale⁴

Art. 285 n. 1

1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹ FF 2005 2183

² RS 170.32

³ RS 220

⁴ RS 311.0

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie, della legge del ...⁶ sul trasporto di viaggiatori e della legge del ...⁷ sul trasporto di merci, nonché gli impiegati delle organizzazioni incaricate dalle imprese di trasporto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, conformemente alla legge federale del ...⁸ sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto.

Art. 286

Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di procedere a un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria fino a 30 aliquote giornaliere.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957⁹ sulle ferrovie, della legge del ...¹⁰ sul trasporto di viaggiatori e della legge del ...¹¹ sul trasporto di merci, nonché gli impiegati delle organizzazioni incaricate dalle imprese di trasporto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, conformemente alla legge federale del ...¹² sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto.

4. Legge federale del 9 ottobre 1992¹³ sulla statistica federale

Art. 2 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della legge sono applicabili ai lavori statistici del settore dei PF, della Posta svizzera e dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione.

5. Legge federale del 1° luglio 1966¹⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24^{sexies} capoverso 2 della Costituzione federale s'intendono in particolare:

- 5 RS **742.101**
- 6 RS ...; RU ... (FF **2005** 2313)
- 7 RS **742.40**; RU ... (FF **2005** 2337)
- 8 RS ...; RU ... (FF **2005** 2333)
- 9 RS **742.101**
- 10 RS ...; RU ... (FF **2005** 2313)
- 11 RS **742.40**; RU ... (FF **2005** 2337)
- 12 RS ...; RU ... (FF **2005** 2333)
- 13 RS **431.01**
- 14 RS **451**

- a. l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, e le strade nazionali,

6. Legge militare del 3 febbraio 1995¹⁵

Art. 18 cpv. 1 lett. h

¹ Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

- h. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza;

7. Legge federale del 6 ottobre 1989¹⁶ sulle finanze della Confederazione

Art. 35 cpv. 2, primo periodo

² Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione e del settore dei PF. ...

8. Legge del 1° ottobre 1925¹⁷ sulle dogane

Art. 49 cpv. 1, 2 e 5

¹ Le imprese ferroviarie che si occupano del trasporto delle persone e delle merci attraverso la linea doganale, devono mettere gratuitamente a disposizione, nelle stazioni di confine, secondo le prescrizioni del Consiglio federale, gli impianti e i locali occorrenti al servizio delle dogane e al deposito temporaneo delle merci soggette al controllo doganale; lo stesso dicasi degli impianti necessari per il riscaldamento, l'illuminazione e la fornitura dell'acqua nonché degli apparecchi per pesare del servizio ferroviario. L'arredamento interno è a carico della dogana.

² Le imprese ferroviarie sostengono le spese di riscaldamento, d'illuminazione e di pulizia dei locali di visita e di deposito; la dogana quelle per i locali destinati agli uffici.

⁵ Le imprese ferroviarie sono tenute a trasportare gratuitamente, nei viaggi di servizio, gli agenti doganali cui è affidata la vigilanza diretta sul traffico delle merci soggette all'obbligo della denuncia doganale, e a osservare le disposizioni prese a salvaguardia degli interessi della dogana. Queste imprese devono mettere a disposizione degli agenti doganali i registri dei loro uffici di spedizione delle merci a scopo d'indagini ufficiali.

¹⁵ RS 510.10

¹⁶ RS 611.0

¹⁷ RS 631.0

Art. 50 cpv. 1

¹ Salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dai regolamenti, le imprese ferroviarie sono tenute all'adempimento degli obblighi doganali.

Titolo prima dell'art. 51

c. Regime delle imprese ferroviarie

Art. 51

¹ Nelle loro relazioni con gli uffici doganali, le imprese ferroviarie fruiscono, nella loro qualità di vettori, di tutte le agevolzze che, a giudizio della dogana, sono compatibili con la sicurezza doganale.

² Le operazioni doganali eseguite nel traffico ferroviario sono peraltro regolate mediante un'istruzione speciale sullo sdoganamento degli invii per ferrovia.

Art. 61 cpv. 2, primo periodo

² La Direzione generale delle dogane può, se lo crede opportuno e alle condizioni che essa stessa fisserà, consentire che il pagamento sia fatto in assegni postali e bancari svizzeri, invece che in contanti. ...

Art. 89 cpv. 1

¹ Nel perseguire infrazioni doganali in vicinanza della linea doganale e negli stabilimenti e impianti della Posta svizzera, delle imprese di trasporto concessionarie e delle imprese ferroviarie ivi situati, si possono fermare e sottoporre a un'investigazione preliminare le persone sospettate di avere commesso un'infrazione doganale. Questo provvedimento può essere esteso ai bagagli, alle merci e ai veicoli che queste persone portano con sé.

Art. 127 cpv. 1 n. 2

¹ Il dazio può essere in tutto o in parte condonato:

2. quando una merce trattata con bolletta di cauzione o con carta di passo viene totalmente o parzialmente distrutta per caso fortuito, per forza maggiore o per disposizione dell'autorità, nel termine di validità della bolletta doganale, sempreché la distruzione sia stata accertata ufficialmente dalla dogana oppure debitamente certificata da una dichiarazione di un'impresa di trasporto ferroviaria o di un'autorità federale, cantonale o comunale;

Art. 139 cpv. 2

² L'ordinanza del 10 luglio 1926¹⁸ della legge sulle dogane può, a questo riguardo, imporre obblighi speciali al personale della Posta svizzera.

¹⁸ RS 631.01

9. Legge federale del 27 giugno 1973¹⁹ sulle tasse di bollo

Art. 6 cpv. 1 lett. c

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- c. i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati con contributi d'investimento degli enti pubblici a loro favore;

10. Legge federale del 19 dicembre 1958²⁰ sulla circolazione stradale

Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. f

² Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

- f. i segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia nonché dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;

Art. 55 cpv. 6^{bis} (nuovo)

^{6bis} Il Consiglio federale può fissare, per le persone che effettuano trasporti stradali di viaggiatori nel settore del trasporto sottoposto a concessione federale o del trasporto internazionale (art. 6 e 8 della legge federale del ...²¹ sul trasporto di viaggiatori) un tasso alcolemico inferiore a quello fissato dall'Assemblea federale secondo il capoverso 6.

11. Legge federale del 5 ottobre 1990²² sui binari di raccordo ferroviario

Art. 17 Autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dei trasporti. Il Consiglio federale può affidare la vigilanza a terzi.

² L'autorità di vigilanza può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni di servizio.

³ Il controllo della sicurezza tecnica nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio dei binari di raccordo è retto dalle procedure determinanti.

⁴ La ferrovia e il raccordato devono mettere gratuitamente a disposizione dell'autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari e fornirle tutte le informazioni necessarie.

¹⁹ RS 641.10

²⁰ RS 741.01

²¹ RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

²² RS 742.141.5

Art. 19 cpv. 2

² È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18^m della legge federale del 20 dicembre 1957²³ sulle ferrovie.

12. Legge federale del 25 settembre 1917²⁴ concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 9 cpv. 1 e 2

¹ *Concerne solo i testi tedesco e francese*

² Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le case di cantiere e tutti gli altri edifici che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, compreso tutto il materiale adibito alla manutenzione della tratta costituita in pegno.

Art. 27 cpv. 2

² Se è costituita in pegno soltanto una parte della rete di un'impresa ferroviaria, oppure se vi sono pegni anteriori sull'una o sull'altra linea, i periti determinano anzitutto la parte del materiale d'esercizio adibito alla manutenzione che deve essere attribuito a quella o a quelle linee (art. 9 cpv. 2) in ragione della lunghezza chilometrica e del movimento. Il Tribunale federale fissa questa ripartizione in un tanto per cento, e le diverse linee col rispettivo materiale loro attribuito sono valutate a parte.

13. Legge federale del 20 marzo 1998²⁵ sulle Ferrovie federali svizzere

Art. 2 cpv. 3 (nuovo)

³ Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1957²⁶ sulle ferrovie.

Art. 3 cpv. 3 e 4

³ Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell'economia aziendale.

⁴ *Abrogato*

Art. 4 e 5

Abrogati

²³ RS 742.101

²⁴ RS 742.211

²⁵ RS 742.31

²⁶ RS 742.101

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 3: Strategia di proprietario

Art. 8

Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi quadriennali che la Confederazione intende conseguire quale azionista principale dell'impresa.

Art. 17–19

Abrogati

Art. 20 Tesoreria della Confederazione

Gli investimenti nel settore dei trasporti e gli investimenti commerciali possono essere finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione.

Art. 22 cpv. 2

² La legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

14. Legge del ...²⁷ sugli impianti di trasporto a fune

Art. 18a Diritto applicabile (*nuovo*)

Per l'esercizio di attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza del personale e per l'inchiesta indipendente in caso di incidenti le relative prescrizioni della legge del 20 dicembre 1957²⁸ sulle ferrovie si applicano per analogia.

15. Legge federale del 29 marzo 1950²⁹ sulle imprese filoviarie

Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione

(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)

Art. 3 cpv. 2

² Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all'esercizio elettrico.

²⁷ RS ...; RU ... (FF **2005 793**)

²⁸ RS **742.101**

²⁹ RS **744.21**

Art. 4

Concessione
federale
autorizzazione
cantonale

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori è conferito secondo
^egli articoli 6–8 della legge del ...³⁰ sul trasporto di viaggiatori.

Art. 5–6

Abrogati

Art. 7a (nuovo)

Tassa
di vigilanza

¹ Per coprire i suoi costi di vigilanza non coperti da emolumenti,
l'Ufficio federale riscuote una tassa annuale dalle imprese sottoposte
alla sua vigilanza.

² La tassa è riscossa in base ai costi di vigilanza dell'anno precedente.
Dipende in particolare dal genere di impresa filoviaria, dal tipo e
numero di costruzioni e di impianti così come dalla loro lunghezza e
dalla struttura degli impianti infrastrutturali.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità. Stabilisce in particolare i
costi di vigilanza computabili.

Art. 8

Abrogato

Art. 11a

Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese
filoviarie per quanto concerne:

- a. la notificazione di infortuni;
- b. la durata del lavoro e del riposo del personale.

Art. 18 cpv. 2 (nuovo)

² Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre
1957³¹ sulle ferrovie, in particolare le sue disposizioni penali, concernenti
l'inidoneità a prestare servizio.

Art. 18a (nuovo)

Tasse

Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l'applicazione
della presente legge.

³⁰ RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

³¹ RS 742.101

16. Legge federale del 3 ottobre 1975³² sulla navigazione interna

Art. 1 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957³³ sulle ferrovie concernenti l'espropriazione, la vigilanza, l'inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.

Art. 7

Il diritto di trasportare regolarmente e professionalmente viaggiatori è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del ...³⁴ sul trasporto di viaggiatori.

Art. 41, rubrica e cpv. 3 (nuovo)

Condotta in stato di inidoneità al servizio

³ Alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957³⁵ sulle ferrovie, in particolare le sue disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.

Art. 56, rubrica

Abrogata

Art. 57

Abrogato

17. Legge dell'8 ottobre 1971³⁶ sulla durata del lavoro

Art. 1 cpv. 1 lett. b, c, f e cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ Sottostanno alla legge:

- b. le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione;
- c. le imprese d'autoservizi in concessione;
- f. le imprese che eseguono corse regolarmente e professionalmente su incarico di una delle imprese indicate nelle lettere a–e.

³² RS 747.201

³³ RS 742.101

³⁴ RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

³⁵ RS 742.101

³⁶ RS 822.21

^{1bis} Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione dell'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957³⁷ sulle ferrovie oppure di una concessione o di un'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori secondo gli articoli 6–8 della legge del ...³⁸ sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.

Art. 2 cpv. 2 e 3

² La legge è applicabile agli imprenditori postali e ad altri incaricati dei trasporti nonché ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

³ Nell'ordinanza sarà disciplinata l'applicabilità della legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un'impresa di cui all'articolo 1 e ai lavoratori occupati dalle agenzie postali.

Art. 4 cpv. 1

¹ La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di sette ore al massimo.

Art. 11 cpv. 2

² Mediante ordinanza, possono essere emanate, nell'ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore i quali, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.

Art. 16 **Giovani**

Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 1964³⁹ sul lavoro.

Art. 17 *(Rubrica: concerne soltanto il testo tedesco e francese)*

¹ Per la tutela della salute, l'occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità si applicano le disposizioni della legge del 13 marzo 1964⁴⁰ sul lavoro.

2–3 Abrogati

⁴ *Concerne soltanto il testo tedesco e francese.*

³⁷ RS **742.101**

³⁸ RS ...; RU ... (FF **2005** 2313)

³⁹ RS **822.11**

⁴⁰ RS **822.11**

18. Legge federale del 21 dicembre 1955⁴¹ concernente l'Ufficio svizzero del turismo

Art. 5

Abrogato

19. Legge federale del 10 ottobre 1997⁴² sul riciclaggio di denaro

Art. 24 cpv. 2

² Gli organismi di autodisciplina della Posta Svizzera, secondo la legge federale del 30 aprile 1997⁴³ sulle poste, e delle imprese di trasporto concessionarie secondo la legge del ...⁴⁴ sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.

⁴¹ RS **935.21**

⁴² RS **955.0**

⁴³ RS **783.1**

⁴⁴ RS ...; RU ... (FF **2005** 2313)

